

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI
PER LA TELEFONIA MOBILE.**

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Obiettivi

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e si pone come obiettivo:

- a) assicurare che la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione sia coerente con la tutela dell'ambiente e della salute per quanto attiene ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dai suddetti impianti.
- b) assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
- c) dare certezza ai termini per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi.
- d) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile a parità di condizioni tra i diversi gestori, attraverso la ricerca di soluzioni tecnologiche che possano rispondere meglio alle esigenze di tipo urbanistico, territoriale, e di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

Art. 2

Oggetto e Ambito di Applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto gli impianti, le apparecchiature e i sistemi di telecomunicazione senza fili, disciplina le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dall'art. 115 L.R. 6/8/99 n. 14 inerenti la valutazione dei progetti di risanamento e la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento elettromagnetico.

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto delle disposizioni generali in materia e delle seguenti disposizioni specifiche: legge

46/90, 447/91 (regolamento di applicazione della 46/90), 547/5 e 626/94 (sicurezza), D.M. 23/5/92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI 64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche), CEI 211/10, CEI 106/5 e D.P.C.M. del 8/7/2003, l. 31/7/1997 n. 249, L.R. 6/8/99 n. 14, L. 22/2/2001, n. 36.

L'installazione di stazioni radio base per reti di telecomunicazioni mobili GSM/UMTS e la modifica delle stesse viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'A.R.P.A. ovvero dall'organismo indicato dalla Regione, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22/2/2001 n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Capo II

Pianificazione e localizzazione delle installazioni

Art. 3

Criteri di localizzazione

- a- In generale costituiscono aree e siti maggiormente idonei all'installazione degli impianti la zona artigianale, il cimitero e le altre aree di proprietà comunale; in queste aree è di norma privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti, nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale.,
- b- Sono invece da considerare sensibili le strutture di tipo sanitario ed educativo, comprese quelle destinate alla prima infanzia, come case di cura, scuole di ogni ordine e grado, asili nido. In corrispondenza delle aree su cui insistono tali strutture non è consentita l'installazione di nuovi impianti radioelettrici e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.,
- c- Sono aree di attenzione le zone del territorio comunale intensamente frequentate, intese come le superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, assistenziali e ricreativi, come ad esempio parchi gioco, centro anziani, immobili comunali concessi in uso ad associazioni e comunque strutture che prestano servizi socio - assistenziali. In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia, nell'impossibilità di reperire sul mercato tecnologie idonee a superare gli eventuali

8

fattori sanitari, ambientali, storici, paesaggistici e tecnici ostativi alla concessione, a prescindere dal loro costo economico, e dell'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

- d- Per ragioni di salvaguardia dei relativi valori tutelati non è in ogni caso consentita l'installazione degli impianti nelle aree di rispetto archeologico e nell'ambito delle Unità di Paesaggio definite nell'ambito dei PTP. La installazione non è in ogni caso consentita a distanza inferiore di 30 ml dai fabbricati sottoposti a vincolo monumentale ai sensi delle leggi n°. 364 del 20-6-1909, n°. 668 del 23-6-1912 e n°. 1089 del 1-6-1939 e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi limiti maggiori eventualmente contenuti nei provvedimenti di vincolo.

Le tipologie dei siti specificate nelle lettere a, b, c, d, sono riportate nell'elaborato grafico numero uno, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 4

Limiti massimi di esposizione

I limiti di esposizione per la popolazione ai campi elettromagnetici debbono rientrare in quelli indicati dal D.P.C.M. 08/07/2003. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definiti nell'allegato C al D.P.C.M. 08/07/2003 deve essere minore dell'unità.

In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune può invitare i concessionari ad adottare misure di condivisione di tutte o parte delle infrastrutture impiantistiche per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti, come previsto dal protocollo di intesa tra ANCI e Ministero delle Comunicazioni per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti radio base del 17.12.2003.

Nel caso in cui i concessionari del servizio non riescano a raggiungere un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione che sia in co-utenza con altro impianto esistente nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3.

Art. 5

Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia cellulare

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, con cadenza biennale ed entro il 30 settembre i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano al Servizio Urbanistica del Comune di Grottaferrata il Programma di Sviluppo della propria Rete che intendono realizzare nei due anni successivi.

Il Programma di Sviluppo della Rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1/10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c) cartografia in scala 1/10.000 con l'indicazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi ventiquattro mesi;
- d) relazione tecnica che illustri dettagliatamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustifichino i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative di natura scientifica individuate, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei programmi delle reti, il Servizio Urbanistica Comunale, avvalendosi della ARPA Lazio e/o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiede ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valuta la loro compatibilità urbanistica e ambientale e formula una proposta di Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3.



A tale scopo possono essere ipotizzate alternative localizzative o realizzative, all'uopo privilegiando sino ad esaurimento le aree maggiormente idonee di cui alla lettera a) art.3 e la localizzazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio dei diversi gestori.

La proposta di Piano Comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico con l'indicazione delle installazioni esistenti e future, e di un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il responsabile del Servizio procede tempestivamente :

- a- a pubblicare la proposta di Piano Comunale delle installazioni mediante avviso all'albo pretorio e nel sito internet del Comune e l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione della possibilità per chiunque di consultare la documentazione depositata e di presentare osservazioni nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione;
- b- all'invio della proposta di Piano Comunale ai gestori che sono invitati ad esprimere per iscritto le proprie osservazioni comprovando con dati storici tecnici e previsionali l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

Acquisite le risultanze dell'istruttoria da parte del responsabile del Servizio, da formulare entro trenta giorni successivi al ricevimento delle contro deduzioni dei gestori, il consiglio Comunale nei successivi trenta giorni si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e richieste dei gestori, ed approva il Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

CAPO III

Procedimento autorizzativo degli impianti

Art. 6

Procedure per le autorizzazioni e denunce di inizio attività

L'istanza e/o comunicazione per la realizzazione degli impianti, dovrà seguire le linee guida del Ministero dell'Ambiente in intesa con quello della Sanità e delle Comunicazioni. In particolare, l'istanza, conforme al modello di cui all' allegato A, realizzato al fine della sua acquisizione su supporto informatico e destinato alla formazione del catasto delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della norma CEI 211-10. Ad essa dovranno essere allegati anche i dati tecnici dell'impianto elencati di seguito:

dati per il dimensionamento elettromagnetico

- tipo e modello di antenna(e) utilizzato(e) nell'impianto;
- frequenza di emissione e ampiezza di banda dei segnali trasmessi;
- guadagno massimo di antenna;
- diagramma(i) di radiazione orizzontale;
- diagramma(i) di radiazione verticale;
- numero di celle/settori e loro orientamento rispetto al Nord geografico;
- numero di canali per cella/settore, numero di portanti;
- potenza al trasmettitore per singolo canale e per singola portante;
- potenza all'ingresso del connettore d'antenna;
- tilt di antenna elettrico e/o meccanico;

dati per il dimensionamento fisico

- dimensioni fisiche degli apparati che compongono l'impianto;
- altezza del centro elettrico dell'antenna;
- altitudine e coordinate geografiche del sito dell'impianto;
- schema(i) e dati di progetto della stazione radio base;
- schema(i) e dati di progetto del palo traliccio in scala 1:100;



- 8
- mappa in scala 1:2000 degli edifici circostanti la stazione radio base per un raggio di 500 (cinquecento) metri, con indicazione della relativa quota rispetto al cento elettrico dell'antenna e della relativa destinazione d'uso, con particolare riferimento alla presenza di eventuali impianti radio o radiotelevisivi.

Ove trattasi di condomini, dovrà essere presentata copia autentica del verbale di assemblea del condominio come precisato nel successivo art. 15.

Art. 7

Obiettivi di qualità

Per il rilascio del permesso di costruzione di cui ai successivi articoli ovvero per la denuncia di inizio attività (DIA) nei casi previsti, è indispensabile il rispetto degli obiettivi di qualità di cui alla tabella 3 dell'allegato B del richiamato D.P.C.M. 08/07/2003, ovvero:

6 V/m valore efficace del Campo Elettrico	(0,1 MHz – 300 MHz)
0.016 A/m valore efficace del Campo Magnetico	(0,1 MHz – 300 MHz)
0,10 W/m ² Densità di potenza	(3 MHz – 300 MHz)

Tali valori non dovranno essere superati in corrispondenza di siti adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di 6 minuti per frequenze comprese tra 3 MHz e 300 GHz, intervalli in cui sono compresi i sistemi radiomobili oggetto del presente regolamento.

Art. 8

Procedimento

Il procedimento per l'attivazione dell'impianto o la modifica di un impianto già esistente è articolato come segue:

- Rilascio del permesso di costruzione ovvero presentazione di denuncia di inizio attività (DIA) nei casi previsti, relativi alla esecuzione delle opere per la parte urbanistica/edilizia previo accertamento da parte dell'ARPA LAZIO della compatibilità del progetto secondo quanto riportato all'art. 1 e, ove trattasi di zona soggetta a vincoli, previo il nulla osta degli Enti preposti alla tutela degli stessi.

Art. 9

Modifica degli impianti

La messa a norma degli impianti in esercizio sul territorio comunale per il rispetto dei limiti e delle misure di cautela fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003 richiamati negli art. 4 e 7 del presente regolamento, dovrà essere effettuata a cura e spese dei proprietari degli impianti che concorrono a causare l'eventuale superamento dei tetti stabiliti entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e secondo le disposizioni dello stesso, pena la decadenza del permesso di costruzione o DIA e conseguente rimozione degli impianti.

Art. 10

Divieti e deroghe per installazioni non previste dal Piano Comunale

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree non previsti dal Piano comunale delle installazioni, salvo sopravvenute e comprovate esigenze di copertura del servizio in via preventiva accertate e verificate dal Servizio Urbanistica e dall'ARPA Lazio.

8

Art. 11

Obbligazioni per il richiedente

In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale il richiedente dovrà sottoscrivere un atto notarile di obbligo unilaterale, registrato e trascritto, per la rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza e per il ripristino dello stato dei luoghi entro i tre mesi dalla data di scadenza ove questa non venga prorogata e l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

Tale obbligo dovrà anche comprendere il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della concessione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente.

Art. 12

Comunicazioni al Comune

Per ciascun nuovo impianto o modifica d'impianto, autorizzato esplicitamente o implicitamente, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione relativa dovrà essere inviata al Comune di Grottaferrata e all'ARPA Lazio.

Le verifiche e i controlli dei campi elettromagnetici sul territorio sono di competenza dell'ARPA LAZIO che seguirà le procedure previste dalla normativa vigente.

In più, il Comune potrà procedere autonomamente ad effettuare ulteriori controlli avvalendosi di ditte specializzate.

Art. 13

Dispositivi di controllo

Tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza che disattivi l'impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto

Art. 14

Parere per installazioni su edifici privati e/o pubblici

Per le installazioni su edifici privati in condominio, qualora il posizionamento degli impianti e degli apparati tecnici a loro servizio comporti l'utilizzazione di parti comuni dell'edificio ovvero di volumi o aree adibiti a servizi di uso comune (terrazze, stenditoi, lavatoi, ecc.), dovrà essere preventivamente acquisito il parere obbligatorio e vincolante dei condomini mediante voto dell'assemblea espresso nelle forme di legge.

Per gli immobili di proprietà di enti pubblici e/o di privati, dovrà essere data preventiva informazione agli inquilini residenti circa la proposta di stipula del contratto di locazione degli spazi destinati ad ospitare gli impianti di trasmissione e le apparecchiature di servizio agli stessi. Tale informazione preventiva dovrà risultare da un verbale di assemblea o dalla comunicazione scritta inviata dal proprietario, di cui verrà fatta esplicita menzione nel contratto da presentare al Servizio Comunale che cura l'istruttoria delle pratiche.

Tale disposizione si applica a tutti i permessi di costruzione richiesti o D.I.A. presentate successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione.

Art. 15

Certificazione di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il gestore è tenuto a presentare al Servizio Urbanistica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, precisando tutti i parametri tecnici e di potenza, di c.e.m., minimi e massimi, raggiungibili dall'impianto in condizione di massimo utilizzo, e la presenza del dispositivo di controllo di cui all'art. 15.



CAPO IV

Riassetto degli impianti esistenti e migliori tecnologie disponibili

Art. 16

Piano di riassetto degli impianti esistenti

In sede di approvazione del Piano Comunale delle installazioni è prevista la predisposizione di un Piano di riassetto degli impianti esistenti con le modificazioni, gli adeguamenti e le delocalizzazioni degli impianti che si rendessero necessari per assicurare la razionalizzazione della rete di telefonia e il rispetto degli obiettivi di cui all'art.1, con priorità per gli impianti installati nelle aree sensibili.

A tal fine debbono essere comunque garantite ai gestori interessati alternative localizzative e costruttive che forniscano sufficienti garanzie di funzionalità ai fini della copertura del servizio.

Art. 17

Migliori tecnologie disponibili

Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti debbono essere perseguite soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, tenendo conto anche dei risultati degli studi di fattibilità su tecnologie alternative condotti da enti e società esterne o dai gestori.

CAPO V

Controllo monitoraggio e informazione pubblica

Art.18

Vigilanza e controllo

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22-2-2001 n. 36 avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio.

Il Comune esercita le ulteriori competenze di materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente regolamento avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. Il personale incaricato dei controlli od appositamente delegato, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 19

Monitoraggio

Il Comune, avvalendosi eventualmente dell'Arpa o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, tenuto conto delle potenze di emissione e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione, stabilisce ogni anno i criteri di priorità nei controlli e un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale.

Art. 20

Rapporto annuale

Ogni anno il Servizio urbanistica predispone e rende pubblico un rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per la telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti anche sul sito internet del Comune. Sullo stesso sito dovrà essere pubblicato e periodicamente aggiornato il catasto degli impianti.





Art. 21

Educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dallo Stato, dalla Regione dalla Provincia, dalla Comunità Montana, dal Parco dei Castelli Romani, dalle Università e promuove iniziative d'informazione rivolte esclusivamente ai cittadini a livello comunale, ai sensi dell'art. 10 della l. 22-2-2001 n. 36

CAPO VI

Sanzioni

Art.22


Disattivazione impianti

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, senza DIA o permesso di costruzione, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale opposizione dei sigilli da parte della Polizia Municipale.

Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche. Nel caso in cui l'impianto funzionante sia privo di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la disattivazione dell'impianto per un periodo variabile da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.

Nel caso si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00; tali sanzioni vengono irrogate dalla Polizia Municipale.



CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 23

Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i gestori interessati presenteranno al Comune i programmi di sviluppo della rete entro 45 giorni dall'entrata in vigore dello stesso Regolamento.

Art. 24

Aggiornamenti

Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente aggiornato in relazione all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative.

